

LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 INTRODOTTE DAL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48 (MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO) CON GLI EMENDAMENTI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 3 LUGLIO 2023, N. 85

di Norberto Canciani*

Il capo II del D.L. 48 del 2023 definisce alcuni "interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi".

Con la legge di conversione n. 85 del 3 luglio 2023 sono state apportate alcune modifiche ma non sono stati recepiti gli emendamenti proposti dal Coordinamento delle Regioni.

Per quanto riguarda l'art. 14, che contiene modifiche al D.Lgs. 81/08, l'unica proposta delle Regioni parzialmente accolta riguarda l'aggiunta delle visite in fase preassuntiva come occasione per il medico competente di richiedere la cartella sanitaria e di rischio precedente per la formulazione del giudizio di idoneità.

Di seguito si riportano le modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dall'art. 14 del D.L. 48/2023, con gli emendamenti inseriti nella legge di conversione (legge 85/2023).

MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'art. 28;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati ... omissis ...

Commento:

Questa modifica chiarisce un aspetto in discussione da molti anni sulla necessità di sorveglianza sanitaria in tutti i casi individuati in seguito alla valutazione dei rischi.

Non solo quando è codificata nel D.Lgs. 81/08 ma ogniqualvolta ne emerge la necessità in seguito alla Valutazione dei Rischi.

Modifica positiva

Emendamento contenuto nella legge di conversione (85/2023)

All'art. 18 del D.Lgs. 81/08, dopo il comma 3.2 viene inserito il comma 3.3:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili";

Commento:

Con questa aggiunta viene stabilito che gli obblighi per le amministrazioni che gestiscono gli edifici scolastici si intendono assolti dopo valutazione congiunta con i responsabili della scuola e dopo aver programmato gli interventi.

Con i frequenti ritardi nella effettuazione dei lavori sulle strutture scolastiche questa soluzione appare pericolosa.

* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

Di fatto si consente di svolgere normale attività nelle scuole anche in condizioni di potenziale pericolo per interventi non ancora realizzati.

In caso di evento negativo causato da situazioni di rischio per le quali sono stati programmati interventi ma non ancora realizzati, chi risponde?

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, **nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;**
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ...
omissis ...

Commento:

I lavoratori autonomi, oltre all'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi e sicure, devono anche dotarsi di adeguate opere e installazioni provvisorie idonee conformi al titolo IV (ponteggi, impalcati, ecc.).

Modifica positiva

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*

... omissis ...

- e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

Emendamento contenuto nella legge di conversione (85/2023)

il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

Commento:

Modifica non particolarmente rilevante. Precisa meglio e ribadisce la necessità di acquisire la cartella sanitaria e di rischio anche in occasione della visita medica in fase preassuntiva.

... omissis ...

- n) *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;*

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Commento:

La prima modifica (comma e-bis) migliora la procedura per le valutazioni del medico competente in sede di visite di assunzione (e preassunzione) in quanto prevede l'acquisizione della cartella sanitaria con i precedenti.

Modifica positiva

La seconda modifica (comma n-bis) assume più una veste organizzativa per il medico competente. In caso di impedimento temporaneo individua lui stesso il sostituto in possesso dei requisiti necessari.

Modifica poco significativa

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i

discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.

Commento:

Il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, che accorperà gli attuali Accordi vigenti, dovrà definire contenuti e criteri per la formazione dei datori di lavoro, le modalità per le verifiche di apprendimento (sia dopo i corsi che successivamente in azienda) e, in aggiunta con questo decreto, le modalità per il monitoraggio e il controllo sulla formazione sia degli enti formatori che presso le aziende per cui hanno operato.

Modifica positiva

Introduce il concetto di responsabilità degli enti formatori

Elementi negativi

Manca la previsione di possibili sanzioni per gli enti formatori perché il nuovo Accordo non può contenere sanzioni penali o amministrative. Inoltre nulla viene detto sulla scadenza per l'adozione del nuovo Accordo.

In uno degli emendamenti proposti dalle Regioni era stata inserita la previsione per le sanzioni degli enti formatori.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi

che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

... omissis ...

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

... omissis ...

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

~~12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura~~

~~pubblica titolare della funzione.~~

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali¹⁰⁵, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

... omissis ...

Commento:

Viene eliminata la possibilità per ASL e INAIL (ex ISPESL) di avvalersi di soggetti privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro può avvalersi a libera scelta di ASL o dei soggetti privati che, comunque incaricati di pubblico servizio, rispondono direttamente all'organo di vigilanza territorialmente competente

Modifica positiva anche se poco rilevante

Viene eliminata una parziale incongruenza tra la seconda parte del comma 11 e il comma 12.

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. ~~Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro~~

~~che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.~~

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione d'uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

Commento:

Viene introdotta anche la figura del "soggetto che prende a noleggio o in concessione d'uso" l'attrezzatura, che potrebbe non essere un datore di lavoro.

Inoltre semplifica parzialmente la documentazione che deve fornire il soggetto che prende a noleggio l'attrezzatura in quanto deve solo autocertificare l'avvenuta formazione e addestramento dei soggetti che la utilizzeranno.

Viene specificata anche la necessità dell'addestramento ma sembra non prevedere più l'individuazione preventiva dei nominativi dei soggetti incaricati all'uso.

Modifica discutibile

Amplia la possibilità di semplice autocertificazione

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. *Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:*

- a) *alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- b) *alle situazioni anormali prevedibili.*

2. *Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,*

anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. *Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.*

4. *Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.*

4-bis) Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'art. 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

5. *In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali ...*

Commento:

La modifica stabilisce in modo chiaro che anche i datori di lavoro che utilizzano attrezzature per le quali è necessaria una adeguata formazione e l'addestramento specifica, debbano essere formati e addestrati all'uso sicuro dell'attrezzatura.

Modifica positiva

Chiarisce una questione ancora discussa circa l'obbligo anche per i datori di lavoro che utilizzano attrezzature di essere adeguatamente formati.

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. *Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.*

2. *Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:*

- a) *dell'articolo 70, comma 1;*
- b) *dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'ALLEGATO V, parte II;*

- c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e dell'art. 73, comma 4-bis;
- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
- e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

...

Commento:

Viene introdotta la sanzione per i datori di lavoro in caso della loro mancata formazione e addestramento di cui al punto precedente.

Modifica positiva

Elementi negativi

Manca la previsione di possibili sanzioni per gli enti formatori perché il nuovo Accordo non può contenere sanzioni penali o amministrative (vedi osservazioni a modifiche dell'art. 37).

Emendamento contenuto nella legge di conversione (85/2023)

dopo la lettera h) dell'art. 14 comma 1, è aggiunta la seguente:

«*h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"*».

Commento:

Tra i titoli di studio necessari per svolgere l'attività di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Titolo IV del D.Lgs. 81/08 – Cantieri temporanei o mobili) viene prevista anche la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Solo una piccola annotazione: mentre per le altre lauree vengono riprese sia la laurea triennale che le lauree magistrali o specialistiche, con la richiesta di un numero di anni differente di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni (2 anni per le triennali e 1 anno per le magistrali), in questo caso manca la previsione per la laurea magistrale.

Le modifiche e gli emendamenti degli articoli del capo II successivi al 14 introdotti dalla conversione in legge sono piuttosto marginali e riguardano essenzialmente correzioni di punteggiatura e una maggiore precisione nelle citazioni di leggi e decreti.

Le modifiche più rilevanti riguardano **l'art. 15** che stabilisce la necessità di condivisione dei dati degli enti pubblici e privati con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di Finanza al fine di orientare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva.

Nella legge di conversione (85/2023) viene precisato che la condivisione dei dati avviene previa convenzione tra Guardia di finanza e INL da stipulare entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Un'altra modifica significativa riguarda **l'art. 16** in quanto dall'articolo vengono **eliminati i riferimenti alle province autonome di Trento e Bolzano.**

Il potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto da questo art. 16 riguarda quindi solamente la Regione siciliana, che procederà avvalendosi di personale già in servizio adeguatamente qualificato.

L'art. 17 prevede l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni negli anni successivi) per il risarcimento dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

In questo articolo vengono definiti anche interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. In particolare viene evidenziata la necessità di coerenza dei percorsi per le competenze trasversali con il piano di studi, istituito il monitoraggio qualitativo per percorsi e vengono individuati requisiti più restrittivi per le imprese che accolgono gli studenti nei percorsi (integrazione del DVR, più specifiche capacità e competenze).

Gli emendamenti della legge di conversione a questo art. 17 sono solamente formali.

Dopo **l'art. 18**, che estende la tutela assicurativa agli studenti e al personale della scuola e del sistema di

istruzione e formazione professionale, con la legge di conversione viene aggiunto l'art. 18-bis per il rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.